

COMUNE DI CALDERARA DI RENO

PROGRAMMA INTEGRATO DI PROMOZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E DI RIQUALIFICAZIONE URBANA. ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA L.R. 19/98 PER LA MODIFICA E IL COMPLETAMENTO DEL PRU "GARIBALDI 2" NEL COMUNE DI CALDERARA DI RENO. ACCORDO IN VARIANTE AGLI STRUMENTI URBANISTICI EX ART. 40 L.R. 20/00.

In data odierna

TRA

La **Regione Emilia-Romagna**, rappresentata dal Direttore Generale della Direzione "Cura del Territorio e dell'Ambiente", *Paolo Ferrecchi*;

La **Città Metropolitana di Bologna**, rappresentata dal Consigliere metropolitano - delegato alla Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, *Lorenzo Minganti*;

Il **Comune di Calderara di Reno (BO)**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore *Irene Priolo*;

PREMESSO CHE:

- con decreto ministeriale 26 marzo 2008, registrato alla Corte dei Conti in data 21 aprile 2008, registro n. 4, foglio n. 151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 2008 n. 115, è stato attivato un programma innovativo in ambito urbano denominato "Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile", finalizzato ad incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile, nonché a migliorare l'equipaggiamento infrastrutturale dei quartieri con presenza di condizioni di forte disagio abitativo;
- il decreto ministeriale sopracitato prevede di operare, sulla disponibilità complessiva di Euro 311.455.000,00, un accantonamento pari al 10% da ripartire come finanziamento aggiuntivo premiale con modalità che saranno indicate con successivo decreto ministeriale;
- con decreto ministeriale 28 luglio 2011, n. 293, registrato alla Corte dei conti in data 1° settembre 2011, reg. 13, fog. 141 è stata assegnata alla Regione Emilia Romagna, a valere sul complessivo finanziamento premiale di euro 31.145.500,00, la quota di euro 6.300.974,17;
- con D.P.C.M. 16 luglio 2009, registrato dalla Corte dei conti il 3 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191, è stato approvato il "Piano nazionale di edilizia abitativa" di cui all'articolo 11 del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- l'articolo 4 del citato Piano nazionale dispone, tra l'altro, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuova con le regioni ed i comuni, la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati;

- l'articolo 4, comma 2, del Piano nazionale come modificato dall'articolo 58, comma 2 del decreto legge 24 gennaio 2012 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 ha disposto che gli Atti aggiuntivi agli Accordi di programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- in data 19 ottobre 2011 è stato sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le politiche abitative e la Regione Emilia Romagna l'accordo di programma, approvato con D.P.C.M. 9 novembre 2011 registrato alla Corte dei conti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 7 dicembre 2011, reg. 1, foglio 287 concernente il programma coordinato degli interventi predisposto dalla Regione Emilia Romagna per l'utilizzo delle risorse di euro 22.436.560,02 attribuite con decreto interministeriale 8 marzo 2010;
- la Giunta regionale con deliberazione n. 1502 dell' 11 ottobre 2010, ha stabilito che le eventuali ulteriori risorse che dovessero essere assegnate alla regione Emilia –Romagna, derivanti dalla ripartizione alle Regioni del finanziamento aggiuntivo premiale di € 31.145.500,00, originariamente accantonato nell'ambito delle risorse destinate al Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile, dal D.M. n. 2295 del 26 marzo 2008, saranno utilizzate ad integrazione delle risorse per il finanziamento del Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana, compatibilmente con i criteri che saranno definiti dal decreto ministeriale di assegnazione delle stesse;

CONSIDERATO CHE:

- in data 12/09/2014 è stato sottoscritto l'Atto aggiuntivo all'accordo di programma del 19 Ottobre 2011 per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), c), d),e) del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa allegato al D.P.C.M. 16 luglio 2009, sottoscritto tra la regione Emilia-Romagna e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (*di seguito denominato Atto aggiuntivo*);
- in data 28/01/2016 ns. prot. P.G/2016/0045264 è stata data comunicazione della avvenuta esecutività dell'Atto aggiuntivo;
- in base a quanto previsto dai commi 1 e 3 dell'art. 4 dell'Atto aggiuntivo, dalla data del 28/01/2016 decorre il termine di 120 giorni per trasmettere al Responsabile regionale dell'attuazione dell'accordo di programma il progetto definitivo, debitamente approvato dagli organi competenti, e per addivenire alla sottoscrizione di apposito accordo di programma ai sensi dell'art. 9 della L.R. 19/98;
- il Comune di Calderara di Reno (BO) in data 22/04/2016 ha richiesto una proroga al 30/11/2016 del termine sopracitato per addivenire alla sottoscrizione di apposito accordo di programma ai sensi dell'art. 9 della L.R. 19/98, ritenendo opportuno per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità e la variante al POC anche con valore ed effetto di PRU, procedere secondo le procedure di cui all'art. 40 L.R. 20/2000 (Accordo di programma in variante alla pianificazione territoriale e urbanistica);
- il Responsabile regionale dell'Atto aggiuntivo, viste le motivazioni addotte dal Comune di Calderara di Reno (BO), ha valutato necessario procedere alla concessione della proroga sopracitata, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota con nota prot. PG/2016/508758 del 01/07/2016;
- in base al comma 2 dell'art. 4 dell'Atto aggiuntivo, nell'accordo di programma ex art. 9 L.R. 19/98 sarà indicato il termine per l'inizio dei lavori che dovrà avvenire entro e non oltre 180 giorni dalla esecutività dell'accordo stesso;

- per la modifica e il completamento del Programma di riqualificazione urbana denominato “Garibaldi 2” ricadente nel Comune di Calderara di Reno, la tabella di cui all’art. 2 dell’Atto aggiuntivo prevede di destinare, tra gli altri, al Comune di Calderara di Reno (BO), per il completamento dell’intervento di riqualificazione urbana del Complesso Garibaldi 2, il finanziamento pubblico (statale) di Euro 2.590.061,38;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 95 del 16/12/2003 il comune di Calderara di Reno ha approvato il Programma di riqualificazione urbana “Garibaldi 2”;
- il Comune di Calderara di Reno, con deliberazione consiliare n. 26 del 28/04/2016 ha approvato e presentato alla Regione Emilia-Romagna la proposta di accordo di Programma per la modifica e il completamento del Programma di riqualificazione urbana denominato “Garibaldi 2”, accordo che, ai sensi dell’art. 40 della L.R. 20/2000, comporta la variazione urbanistica al POC, anche con valore ed effetti di PRU, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, ed al quale sono allegati il progetto definitivo per la realizzazione degli interventi compresi nel Programma di riqualificazione urbana, gli elaborati relativi alla variazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ed il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica Territoriale (VALSAT);
- il Responsabile regionale dell’Atto aggiuntivo ha effettuato, conformemente a quanto disposto dall’art. 4, comma 2 di tale Atto, la verifica di coerenza del progetto definitivo degli interventi ammessi a finanziamento e del relativo quadro economico generale, con le singole proposte di intervento, così come indicate all’art. 2 dell’Atto Aggiuntivo;

Richiamata la deliberazione regionale n. 500 dell’11/04/2016 “Assegnazione dello Stato per il finanziamento del piano nazionale di edilizia abitativa e per l’assolvimento del diritto dovere all’Istruzione- Variazione di bilancio”;

PRESO ATTO CHE:

- che il Sindaco del Comune di Calderara di Reno (BO), con atto prot. n. 12245 dell’11 maggio 2016, ha indetto per il 26 maggio 2016 la Conferenza preliminare tra tutti soggetti interessati, prevista dall’art.40, comma 2, della Legge Regionale 24 marzo 2000, n.20, per verificare la possibilità di concludere l’accordo di programma citato;
- che, come da verbale PG 18298/2016 agli atti del Comune di Calderara di Reno (BO), in data 08/07/2016, si è riunita in seconda seduta la conferenza preliminare, la quale si è conclusa, ai sensi dell’art.40, comma 3, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, con il raggiungimento del consenso unanime sulla proposta di Accordo di programma dei soggetti pubblici interessati e dei soggetti privati impegnatisi a partecipare all’attuazione del programma;
- che l’avviso dell’avvenuta conclusione dell’accordo preliminare è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e su un quotidiano a diffusione locale (Corriere di Bologna) in data 13 Luglio 2016;
- che la proposta di accordo di programma, corredata dagli elaborati ivi elencati ed allegati, nonché dalla documentazione relativa alla procedura espropriativa, è stata depositata nelle sedi degli enti pubblici partecipanti all’accordo per sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, di cui all’ultimo punto precedente, e, pertanto fino al giorno 11/09/2016;
- che è stata acquisita agli atti d’ufficio del Comune di Calderara di Reno (BO) al PG 22936 del 10/09/2016 n. 1 osservazione in merito, aventi il contenuto riportato nel documento di sintesi recante PG 23744/2016 allegato al presente accordo;
- che sulle osservazioni e proposte sono state prodotte le relative controdeduzioni, da parte dei competenti uffici comunali, pure contenute nell’allegato documento di sintesi sopra citato;

- che successivamente il Sindaco del Comune di Calderara di Reno (BO), con atto prot. n. 24074 del 23/09/2016 ha convocato tutti i soggetti interessati alla conclusione del presente accordo di programma, affinché esprimessero le loro determinazioni, tenendo conto delle osservazioni e/o proposte presentate e delle controdeduzioni formulate;
- che il presente accordo di programma, sottoposto al Consiglio Comunale per la sua ratifica entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione (art. 40, comma 5 L.R. 20/2000) ed approvato con decreto del Presidente del Sindaco della Città Metropolitana di Bologna, è efficace dalla data di successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna;
- che i rappresentanti delle parti del presente accordo hanno preso visione di tutta la relativa documentazione agli atti d'ufficio;
- l'accordo è concluso ed approvato secondo le procedure previste dal combinato disposto dell'articolo 9 della Legge Regionale n.19/1998 e dell'articolo 40 della L.R. 20/2000, in quanto avente ad oggetto l'approvazione del programma di riqualificazione urbana richiamato in premessa, con definizione delle modalità di realizzazione d'interventi ammessi a finanziamento pubblico statale ed in variante allo strumento urbanistico vigente;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse e allegati

Le premesse e l'Atto aggiuntivo, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

Articolo 2 – Oggetto del presente accordo di programma

Il programma persegue le seguenti finalità: proseguire nel processo di recupero intrapreso da tempo dall'Amministrazione Comunale di Calderara di Reno per il recupero e la riqualificazione urbanistico-sociale del complesso edilizio denominato "Garibaldi 2", codice unico di progetto F68F16000000004, definendo una soluzione efficace ai problemi legati al degrado dell'insediamento. Tali finalità si concretizzano con la realizzazione dei seguenti interventi:

- a. acquisizione mediante permuta e/o esproprio degli alloggi presenti nei blocchi 4/5 e 6 del complesso edilizio sito in Calderara di Reno in via Garibaldi n. 2;
- b. demolizione dei blocchi edilizi 4, 5, 6 e realizzazione di un'area da destinare principalmente ad usi condominiali, attrezzature sportive e parcheggi pubblici. L'operazione complessiva è finalizzata a ricondurre il contesto edilizio ad una densità abitativa che lo renda anche più sostenibile dal punto di vista sociale.

Relativamente agli interventi che fruiscono di finanziamenti pubblici, si rimanda al progetto definitivo allegato al presente accordo, costituito dai seguenti elaborati tecnici, parte integrante del presente accordo, depositati presso il Comune di Calderara di Reno e il Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative della Regione Emilia-Romagna:

ELENCO TAVOLE:

- TAV. 1 - STATO DI FATTO PLANIMETRIA GENERALE E INQUADRAMENTO CATASTALE (1:200)
- TAV. 2 - STATO DI FATTO PIANO INTERRATO E TERRA (1:100)
- TAV. 3 - STATO DI FATTO PIANO 1 E 2 (1:100)
- TAV. 4 - STATO DI FATTO PIANO 3 E 4 (1:100)
- TAV. 5 - STATO DI FATTO PIANO 5, 6 E COPERTO (1:100)
- TAV. 6 - STATO DI FATTO PROSPETTI SUD E OVEST (1:100)
- TAV. 7 - STATO DI FATTO SEZIONI A-A' E B-B' (1:100)
- TAV. 8 - PLANIMETRIA INTERFERENZE RETI (1:200)

- TAV. 9 - STATO DI FATTO - MATERIALI (1:100)
- TAV. 10 - PROGETTO PLANIMETRIA GENERALE E PARTICOLARI PIANTE (1:200)
- TAV. 11 - PROGETTO PROSPETTI SUD E OVEST (1:100)
- TAV. 12 - TAVOLA INTERVENTI CON PARTICOLARI (1:100)
- TAV. 13/A controdedotta - PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO - ELABORATO GRAFICO
- TAV. 13/B controdedotta - PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO - ELENCO DITTE
- TAV. A - RELAZIONE
- TAV. B - RELAZIONE TECNICA E SPECIALISTICA
- TAV. C - DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI
- TAV. D - ELENCO PREZZI
- TAV. E - COMPUTO METRICO
- TAV. F - PRIME INDICAZIONI DI PSC
- TAV. G - QUADRO ECONOMICO
- TAV. H - RELAZIONE STRUTTURE E IMPIANTI

Al presente accordo sono anche allegati gli elaborati relativi alla variazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ed il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica e Territoriale (VALSAT), ed in particolare :

POC

- RELAZIONE
- SCHEDE NORMATIVE
- TAVOLA UNICA

PRU

- RELAZIONE
- NORME
- TAVOLA UNICA

Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica e Territoriale (VALSAT).

Articolo 3 – Termini per l’inizio lavori e per la realizzazione degli interventi

Il Comune di Calderara di Reno:

- si impegna ad iniziare i lavori di almeno un intervento che beneficia del finanziamento pubblico (statale) relativo al Programma di riqualificazione urbana “Garibaldi 2” considerando tale anche l’avvio delle procedure espropriative (apposizione del vincolo di esproprio e comunicazione dell’avvio del procedimento ai proprietari interessati secondo le modalità previste dalla legislazione vigente), entro e non oltre 180 giorni dalla data di esecutività del presente accordo, pena la revoca del finanziamento assegnato, come previsto dall’art. 4, comma 2, dell’Atto aggiuntivo;
- si impegna inoltre a rispettare i termini di inizio e fine lavori, di seguito indicati, per ciascuno degli interventi oggetto del programma, tenuto conto che la fine dei lavori delle opere che beneficiano del finanziamento pubblico, dovrà avvenire entro tre anni dalla data di inizio dei lavori.

Interventi	Inizio lavori	Fine lavori
1.Acquisizione alloggi mediante permuta o esproprio	15 dicembre 2016	30 luglio 2017
2.Demolizione dei blocchi 4, 5, 6 e realizzazione di	30 ottobre 2017	30 luglio 2018

area da destinare ad usi condominiali, attrezzature sportive e parcheggi pubblici		
---	--	--

Articolo 4 – Risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi e la ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti

Il quadro sinottico degli interventi complessivi che compongono l’attuazione del Programma di riqualificazione urbana “Garibaldi 2” del Comune di Calderara di Reno con l’articolazione delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi risulta il seguente:

Accordo PIPERS sottoscritto in data 04/07/2012:

A	B	C	D	E	F	G	H
Intervento (specificare la tipologia)	n. alloggi	soggetto attuatore	Risorse Statali	Risorse del Comune	Risorse Regione Emilia-Romagna	Altre risorse: privati	Costo intervento
Ristrutturazione edilizia del Blocco 3 del complesso edilizio sito in Calderara di Reno in via Garibaldi n. 2	40	Comune di Calderara di Reno	€ 909.387,62	€ 1.902.596,43	€ 1.489.378,84 (DGR 2528/2000)	€ 332.805,01	
					€ 300.000,00 (contributi in conto capitale per la realizzazione degli interventi ricompresi nel PRU)		
TOTALI			€ 909.387,62	€ 1.902.596,43	€ 1.789.378,84	€ 332.805,01	€ 4.934.167,90

Integrazione all’accordo PIPERS per completamento PRU Garibaldi 2:

A	B	C	D	E	F
Intervento (specificare la tipologia)	n. alloggi	soggetto attuatore	Risorse Statali	Risorse del Comune	Costo intervento
1.Acquisizione mediante permuta o esproprio	65	Comune di Calderara di Reno	€ 2.300.000,00	€ 2.489.804,38	€ 4.789.804,38
2.Demolizione dei blocchi 4, 5, 6 e realizzazione di area da destinare ad usi condominiali, attrezzature sportive e parcheggi pubblici		Comune di Calderara di Reno	€ 290.061,38	€ 609.938,62	€ 900.000,00
TOTALI	65	Comune di Calderara di Reno	€ 2.590.061,38	€ 3.099.743,00	€ 5.689.804,38

Articolo 5 – Variante al POC con valore ed effetto di PRU, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità

L'approvazione del presente accordo costituisce variante urbanistica al POC, anche con valore ed effetti di PRU, ai sensi dell'art. 40 della Legge Regionale 20/2000, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

Gli elementi di variazione sono puntualmente individuati negli elaborati tecnici costitutivi della variante e parte integrante del presente Accordo.

Articolo 6 – Obblighi assunti dai soggetti partecipanti

Il Comune di Calderara di Reno, la Città Metropolitana di Bologna e la Regione Emilia-Romagna, esercitando ognuno la sua specifica competenza in materia, condividono le motivazioni riportate negli specifici elaborati di variante alla pianificazione territoriale e urbanistica allegati e parte integrante del presente Accordo e, pertanto, convengono sulle modalità di attuazione e completamento del Programma di Riqualificazione Urbana Garibaldi 2, come individuate nel presente Accordo. In particolare:

La Città Metropolitana di Bologna si impegna a dare attuazione, per quanto di competenza, al presente accordo;

La Regione Emilia Romagna si impegna, con la deliberazione della Giunta regionale che approva il presente accordo, ad attribuire al Comune di Calderara di Reno, al fine di consentire il completamento del programma di riqualificazione urbana "Garibaldi 2", il finanziamento pubblico (statale) di € 2.590.061,38 e a concedere, impegnare e liquidare tale finanziamento nei tempi e secondo le modalità di cui ai successivi artt. 7 e 8 subordinatamente all'accreditamento alla Regione delle risorse ai sensi dell'art. 3 dell'Atto aggiuntivo sottoscritto in data 12/09/2014 e nel rispetto degli equilibri di bilancio.

La Regione si impegna inoltre, anche mediante il Responsabile regionale dell'attuazione dell'Atto aggiuntivo (*indicato come Responsabile Regionale nel seguito del presente atto*):

1. a trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, contestualmente alla richiesta di erogazione della quota di finanziamento di cui all'art. 5 dell'Atto aggiuntivo, copia conforme del presente accordo di programma;
2. a effettuare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le comunicazioni sugli stati di avanzamento del programma, per il trasferimento delle quote di finanziamento statale previste;
3. a vigilare sul rispetto dei tempi di attuazione del programma e delle previsioni di spesa, secondo le modalità di cui al successivo art. 9;
4. a recuperare i finanziamenti statali, nel caso di inadempienza da parte del soggetto attuatore, dandone comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le modalità di cui al successivo art. 11;
5. a promuovere le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dai soggetti attuatori;
6. a concedere, su motivata richiesta, limitate proroghe ai termini di attuazione del programma (non superiori a 6 mesi);
7. a predisporre, fino alla conclusione del programma, un rapporto di monitoraggio e di rendicontazione semestrale sullo stato di avanzamento del presente accordo di programma da inoltrare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per le politiche abitative - Comitato per il monitoraggio di cui all'art. 13 del Piano nazionale;
8. a fornire con cadenza semestrale, le informazioni necessarie per gli adempimenti della Decisione 2012/21/UE del 20 dicembre 2011, qualora applicabile alla fattispecie;
9. a proporre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine della successiva approvazione d'intesa con lo stesso:

- modifiche e/o rimodulazioni dei programmi che alterino la coerenza dei programmi ammessi a finanziamento;
- motivate ipotesi di modifiche concernenti rimodulazioni dei programmi conseguenti ad oggettive insorte difficoltà realizzative e/o esecutive;
- riprogrammazione di risorse non utilizzate o revocate;
- iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa attuazione degli interventi del programma.

Il Comune di Calderara di Reno si impegna:

- a finanziare con risorse proprie, principalmente con impegno di patrimonio immobiliare comunale, del valore pari ad € 3.099.743,00, comprensiva anche della quota pari ad € 375.000,00, originariamente a carico di soggetti privati indicati nella tabella 1 di cui all'art. 2 dell'Atto aggiuntivo, la realizzazione degli interventi compresi nel Programma di riqualificazione urbana "Garibaldi 2" esplicitati agli artt. 2 e 4 del presente accordo di programma;
- a coordinare la corretta attuazione degli interventi con particolare riguardo a quelli fruanti del finanziamento pubblico (statale), nel rispetto delle finalità descritte nell'art. 2;
- a inviare al Responsabile Regionale la scheda di monitoraggio di cui all'Allegato "A" alla deliberazione della Giunta regionale n. 911 del 02/07/2012, debitamente compilata dal Responsabile Comunale del procedimento per il Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana, (*indicato come Responsabile Comunale nel seguito del presente atto*), secondo le modalità e i termini di cui all'art. 8 del presente accordo;
- a nominare la Commissione di collaudo con le procedure previste dall'art. 8 dell'Atto aggiuntivo;
- a rispettare, nella realizzazione degli interventi, i termini previsti nell'art. 3 del presente accordo;
- a comunicare tempestivamente alla Regione qualsiasi accadimento che possa influire sulla corretta attuazione del programma;
- relativamente all'intervento 2, oltre alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di suddette opere, a svolgere la gara d'appalto, la direzione, assistenza, misura, contabilità dei lavori dell'intervento suddetto, a realizzare le opere di urbanizzazione in modo funzionale affinché l'intervento possa essere iniziato, realizzato e ultimato nei termini previsti dal presente accordo.

Articolo 7 – Modalità di concessione del finanziamento pubblico quale contributo in conto capitale

Gli oneri finanziari relativi al finanziamento pubblico quantificati in complessivi € 2.590.061,38 saranno concessi al Comune di Calderara di Reno utilizzando le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi indicati e descritti dagli artt. 2 e 4 del presente accordo di programma, sulla base dei termini di cui al precedente art. 3.

Alla concessione del finanziamento pubblico si provvederà con atti formali del dirigente regionale competente sulla base delle procedure e delle modalità tecniche di cui al presente accordo di programma, con individuazione per ogni singolo intervento della copertura finanziaria e registrazione contabile degli impegni di spesa sui capitoli destinati alla realizzazione dell'accordo di programma, nell'arco temporale previsto. In termini specifici alla concessione del finanziamento pubblico nei limiti massimi indicati per ogni singolo intervento oggetto del presente accordo, si provvederà:

- all'avvenuta efficacia dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, relativamente all'intervento 1 di cui ai precedenti artt. 3 e 4, programmata nell'esercizio finanziario 2016;

- a presentazione dell'atto comunale di approvazione del progetto definitivo, relativamente all'intervento 2.

Il finanziamento pubblico pari a complessivi € 2.590.061,38 trova copertura, secondo le specifiche autorizzazioni di spesa disposte in attuazione della normativa vigente, sul capitolo n. 31179 "Contributi in conto capitale ai comuni per il completamento del Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana (L. 8 febbraio 2001 n. 21; D.M. 26 marzo 2008, art. 7 e 8, L.R.3 luglio 1998, n.19) - Mezzi statali" del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2016, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2259/2015 e s. m., che presenta la necessaria disponibilità, in ragione dei principi e postulati previsti dal D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.

Articolo 8 – Modalità di liquidazione ed erogazione del finanziamento pubblico quale contributo in conto capitale

Alla liquidazione ed erogazione degli oneri finanziari discendenti dal presente accordo la Regione provvederà con atti formali adottati dal Dirigente regionale competente, ai sensi della normativa vigente, ed in applicazione delle disposizioni previste nella deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m., secondo le seguenti modalità :

- relativamente all'intervento 1, in un'unica soluzione nell'esercizio finanziario 2016, con riferimento al valore di € 2.300.000,00 degli alloggi oggetto dell'esproprio, dietro presentazione della comunicazione di notifica ai soggetti espropriandi della determinazione dell'indennità provvisoria, il cui pagamento sarà effettuato secondo quanto previsto dall'articolo 26 (Pagamento o deposito dell'indennità provvisoria) del DPR 8 giugno 2001 n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

- relativamente all'intervento 2:

a) 20% dell'importo di finanziamento, su presentazione del verbale di inizio lavori unitamente all'atto comunale di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento 2 di cui agli artt. 2 e 4 del presente accordo, certificato sia dal Direttore dei lavori che dal Responsabile Comunale;

b) 40% dell'importo di finanziamento, al raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori pari ad almeno il 50% dell'importo complessivo relativo a quell'intervento, attestato dal Direttore dei lavori e dal Responsabile Comunale;

c) 30% dell'importo di finanziamento, alla comunicazione di fine lavori relativa a quell'intervento, attestata dal Direttore dei lavori e dal Responsabile Comunale;

d) 10% dell'importo di finanziamento, all'approvazione degli atti di collaudo di cui all'art. 8 dell'Atto aggiuntivo.

In ragione dello stato di avanzamento dei lavori, come certificato dalla documentazione contabile prodotta dal Comune, è possibile accorpate le diverse rate del finanziamento concesso per semplificare e accelerare le modalità di liquidazione ed erogazione del contributo.

Il finanziamento pubblico attribuito ai fini del presente accordo rappresenta l'ammontare massimo concedibile anche in caso di variazione del costo degli interventi, così come definito nel presente accordo.

Con riferimento all'intervento 1, a conclusione delle procedure espropriative dovrà essere trasmesso il rendiconto complessivo degli oneri sostenuti.

Relativamente al finanziamento n. 2, nell'ipotesi in cui il costo di realizzazione delle opere, in sede di attestazione di fine lavori e richiesta del saldo, aumenti rispetto a quanto indicato nel piano finanziario di cui all'art. 4 del presente accordo, resta invariato il finanziamento pubblico destinato alla realizzazione di tali opere.

Nell'ipotesi invece, che il costo di realizzazione delle opere, in sede di attestazione di fine lavori e richiesta del saldo, diminuisca rispetto all'importo indicato nel piano finanziario di cui all'art. 4 del presente accordo, il finanziamento pubblico non potrà comunque superare il tetto stabilito per ciascuna delle tipologie di finanziamento previste nel bando approvato con D.G.R. n. 1502/2010.

Le eventuali risorse non utilizzate o revocate e le eventuali economie accertate, verranno riprogrammate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti secondo quanto stabilito dall'art. 7, comma 2 dell'Atto aggiuntivo, nel rispetto delle disposizioni normative in materia contabile.

Articolo 9 - Monitoraggio

Il Responsabile Comunale, successivamente all'approvazione del presente accordo, invia entro il 30 settembre 2016 e in seguito con cadenza semestrale al Responsabile Regionale, la scheda di monitoraggio allegato "A" alla deliberazione della Giunta regionale n. 911/2012, debitamente compilata sia su supporto informatico che cartaceo. Il Responsabile Regionale predispone un rapporto di monitoraggio e rendicontazione semestrale, da inviare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, costituito dalla scheda di monitoraggio inviategli dal Responsabile Comunale e da una relazione illustrativa.

La mancata presentazione, ogni sei mesi, da parte del Responsabile Comunale della scheda di monitoraggio debitamente aggiornata comporta la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti.

Articolo 10 – Vigilanza

L'attività di vigilanza sulla corretta e tempestiva attuazione del presente accordo relativo al Programma riqualificazione urbana "Garibaldi 2" del Comune di Calderara di Reno è esercitata dalla Conferenza di Programma composta dal Responsabile Regionale (o suo delegato), che la presiede, da un rappresentante della Città Metropolitana e dal Responsabile Comunale.

La Conferenza di Programma è convocata dal Responsabile Regionale qualora la Regione riscontri, dall'analisi delle schede semestrali di monitoraggio, che le modalità di attuazione del Programma di riqualificazione urbana non siano conformi o presentino modifiche rispetto ai contenuti del presente accordo di programma. La Conferenza di Programma approva all'unanimità eventuali modifiche non sostanziali ai contenuti del presente accordo, compreso il reimpiego di eventuali economie all'interno del medesimo intervento, provvedendo a darne comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mediante il rapporto semestrale di monitoraggio e rendicontazione. La Conferenza di Programma approva all'unanimità e sottopone al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mediante il Responsabile Regionale, le proposte di modifiche sostanziali ai contenuti del presente accordo, e di riprogrammazione delle risorse eventualmente non utilizzate e di eventuali revoche ed economie accertate, modifiche che saranno successivamente recepite dai competenti organi deliberativi degli enti sottoscrittori, in forma di accordo integrativo, secondo le stesse procedure di approvazione del presente accordo.

Ciascun componente della Conferenza di Programma può chiederne la convocazione alla Regione, qualora ne ravvisi la necessità. La conseguente riunione deve tenersi non oltre 30 giorni dalla richiesta.

Articolo 11 – Modifiche sostanziali ai contenuti dell'accordo

Ai fini di quanto sopra si intendono modifiche sostanziali ai contenuti del presente accordo, le rimodulazioni e/o variazioni del programma, anche conseguenti ad oggettive insorte difficoltà realizzative e/o esecutive, che alterino la coerenza del programma stesso, in particolare:

- la cancellazione o la sostituzione di interventi previsti con altri non previsti, tale da modificare in modo sostanziale gli obiettivi del programma;
- la modificazione del quadro complessivo dei soggetti partecipanti;
- la motivata proroga del termine di ultimazione degli interventi che beneficiano del finanziamento pubblico, per un periodo superiore a 6 mesi dalla prevista data di fine lavori;

- cambiamenti del quadro economico che alterino anche parzialmente le destinazioni o le tipologie del finanziamento pubblico.

Articolo 12 – Inadempimento

In caso di inadempimento rispetto a quanto previsto dal presente accordo di programma, la Regione contesta l'inadempienza con diffida ad adempiere agli impegni assunti entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine, la Regione, tramite il Responsabile Regionale, ne dà comunicazione al Ministero, per i provvedimenti di competenza. In caso di inadempimento tale da impedire la corretta attuazione del presente accordo di programma, la Regione revocherà il finanziamento pubblico (statale) concesso al Comune di Calderara di Reno. Le risorse in tal modo disponibili possono essere riprogrammate dal Ministero su proposta del Comitato di monitoraggio di cui all'art. 7 dell'Atto aggiuntivo, secondo le modalità di cui al precedente art. 9, nel rispetto della normativa contabile vigente. Resta comunque impregiudicato l'esercizio delle azioni giudiziali nei confronti dell'inadempiente, nonché l'esercizio delle eventuali pretese risarcitorie.

Articolo 13 – Recesso di uno o più partecipanti e le relative condizioni

Qualora un soggetto sottoscrittore receda unilateralmente dal presente accordo lo stesso dovrà provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatesi in danno delle parti, da definire in sede di Conferenza di Programma.

Articolo 14 – Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata sino alla realizzazione di tutte le opere e di tutti gli interventi previsti dall'accordo e dalle sue eventuali integrazioni o modificazioni, nei termini di cui all'art. 3 e comunque sin tanto che non risultino adempite tutte le obbligazioni previste dall'accordo stesso.

Articolo 15 – Collaudo degli interventi

Il Comune, in qualità di stazione appaltante ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 163/2006 "Codice dei Contratti" provvede, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 dell'Atto aggiuntivo, alla nomina della Commissione di collaudo in corso d'opera composta da tre membri. Qualora l'importo del finanziamento complessivo risulti superiore a 5 milioni di euro, uno dei membri della Commissione è nominato su designazione del Direttore generale per la condizione abitativa. Gli altri due componenti sono nominati uno su designazione della Regione Emilia-Romagna ed uno su individuazione del soggetto attuatore medesimo.

Il certificato di collaudo dovrà essere integrato da una relazione generale acclarante i rapporti tra lo Stato, la Regione Emilia-Romagna e il soggetto beneficiario del finanziamento pubblico da trasmettere alla Direzione generale per la condizione abitativa al fine di accertare l'effettivo utilizzo delle somme a disposizione comprese nel quadro economico dell'intervento.

Gli oneri relativi alla Commissione di collaudo gravano sull'importo del finanziamento pubblico.

Articolo 16 – Attuazione della Decisione 2012/21/UE del 20/12/2011

Conformemente a quanto previsto dall'art. 11 dell'Atto aggiuntivo, restano fermi, qualora applicabili, gli adempimenti da porre in essere in attuazione della Decisione 2012/20/UE del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione dell'art. 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricati della gestione di servizi di interesse economico generale (SIEG).

Articolo 17 – Modalità di approvazione e pubblicazione dell'accordo

Il presente accordo di programma, una volta sottoscritto dal Sindaco o suo delegato, dal rappresentante della Regione individuato nella delibera di Giunta regionale n.... del....., dal Sindaco della Città Metropolitana o suo delegato, viene approvato con decreto del Sindaco della

Città Metropolitana e diventa efficace dalla data di pubblicazione del decreto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia –Romagna.

Articolo 18 – Allegati

Le Parti danno atto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e come tali sottoscritti dalle parti ai fini dell'approvazione gli elaborati:

- Variante POC, PRU con VALSAT;
- Progetto definitivo dei lavori di completamento del PRU Garibaldi 2.
- Documento sintesi controdeduzioni

Letto, confermato e sottoscritto.

Calderara di Reno, lì 29 Settembre 2016

Per la Regione Emilia-Romagna, Paolo Ferrecchi (*firmato digitalmente*)

Per la Per la Città Metropolitana di Bologna, Lorenzo Minganti (*firmato digitalmente*)

Per il Comune di Calderara di Reno, Irene Priolo (*firmato digitalmente*)